## **CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA**

Per la seguente scrittura, sottoscritta in duplice originale tra

OPERA PIA SICCARDI-BERNINZONI A.S.P. con sede in Spotomo (SV), via verdi 33,
C.F.: 00276010097, in persona del suo Presidente sig. LECCE Salvatore nato a Crotone
il 26.4.1953 (C.F. LCCSVT53D26D122E),
in seguito denominata "Promittente Venditrice" da una parte e
, nato a residente in C.F
in seguito denominato "Promittente Acquirente";
PREMESSO CHE
- l'Opera Pia Siccardi-Berninzoni A.S.P. è proprietaria degli appezzamenti di terreno censiti
a Catasto Terreni del Comune di Spotorno: Foglio 7 Mappali 1831 e 1832 ??? (537 indicata
in perizia di stima?;
- il sig. Camiaè proprietario degli appezzamenti di terreno censiti a Catasto Terreni
del Comune di Spotorno: Foglio 7 Mappali 1625 e 1626, sui quali insiste un'immobile
destinato ad abitazione; l'immobile e le sue pertinenze confinano a nord, est e sud con i
terreni agricoli di proprietà dell'Opera Pia Siccardi-Berninzoni A.S.P. mente ad ovest con
un alto muro in pietra che finge da terrapieno e delimita la pubblica via alla Rocca;
- che il sig. Camia non ha quindi accesso carrabile ai propri fondi ed attualmente utilizza la
vecchia strada di collegamento che insiste sui terreni dell'Opera Pia, meglio indicata nella
planimetria allegata al presente contratto preliminare (documento A) ed evidenziata con il
colore rosso.
Tutto ciò premesso, tra le parti
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
A) OPERA PIA SICCARDI-BERNINZONI A.S.P. PROMETTE DI VENDERE al signor
Camia che <u>PROMETTE DI ACQUISTARE</u> , il seguente appezzamento di terreno:
in Comune di Spotorno: Loc. Rocca appezzamento di terreno di circa mq. 176.
ESTREMI CATASTALI - Censito al Catasto Terreni del Comune di Spotorno; Foglio: 7
Mappale:??? 537 o 1832 di circa 176 mq . Qualità: Frutteto Irriguo, Classe 3; are
ca, R.D. Euro R.A. Euro intestato a "AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA OPERA PIA SICCARDI" salvo migliori indicazioni e dati di catasto,

l'errore o l'omissione di alcuno dei quali non potrà mai invalidare la presente scrittura.

Il prezzo viene stabilito ed accettato tra le parti nella somma di: Euro #10.032,00# (diecimilatrentadue/00)

Il Promittente Acquirente si impegna e si obbliga a pagare tale somma nei modi e nei termini sequenti:-----

In caso di inadempimento delle obbligazioni oggi assunte da parte Promittente /Acquirente, la parte che ha ricevuto la somma a titolo di caparra tratterrà tale somma definitivamente, salvo il maggior danno; nel caso opposto, ossia qualora inadempiente sia la parte percipiente la caparra, quest'ultima sarà tenuta a corrispondere a controparte una somma pari al doppio della caparra versata e già incamerata (salvo quanto detto infra con riferimento alla condizione sospensiva).

• Euro 9.032 (novemilatrentadue/00) verranno versati a mezzo assegni circolari.

L'appezzamento si intende promesso in vendita ed acquistato con tutte le garanzie di legge, a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, anche dal punto di vista della destinazione urbanistica, così come visto e gradito, con tutti gli inerenti diritti ed oneri reali, pertinenze, passi ed accessi, fissi ed infissi, servitù attive e passive, il tutto come attualmente posseduto dalla parte che promette la vendita.

La Promittente Venditrice, dichiara di avere la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità del frutteto iriguo avendolo ricevuto dalla Signora Siccardi Maria con atto notarile in data 27/09/1957 n.1352 a firma del notaio Pendola Pietro.

La Promittente Venditrice garantisce che il terreno in oggetto verrà trasferito al momento dell'atto notarile nello stato di conservazione in cui attualmente si trova, così come visto e gradito, libero da gravami, ipoteche pregresse, trascrizioni pregiudizievoli, debiti, tasse,

imposte pregresse.

Garantisce, inoltre, la Promittente Venditrice che il terreno sarà al momento della stipula dell'atto notarile, in regola con le vigenti leggi urbanistiche.

Gli effetti della vendita qui promessa decorreranno dall'atto di vendita definitivo che verrà redatto entro e non oltre il 31.01.2018 (salvo quanto si dirà infra con riferimento alla condizione sospensiva) presso notaio indicando dalla Promittente Acquirente.

Tale servitù di passaggio potrà essere esercitata sia a piedi che con automezzi ed animali. L'esercizio della servitù di passaggio sarà stabilita a tempo indeterminato, salvo l'ottenimento da parte dei fondi di proprietà del sig. Camia (anche a seguito di future acquisizioni di terreni) di un accesso carrabile diretto alla via pubblica.

Le parti stabiliscono fin d'ora che le spese di manutenzione ordinaria della strada oggetto della servitù di passaggio saranno interamente sostenute dal sig. Camia (che ne trae maggior beneficio) mentre le spese di manutenzione straordinaria ed eventuale riparazione (della strada e del muro di contenimento che delimita la pubblica via nonché di quant'altro utile al mantenimento della funzione di passaggio anche carrabile della strada nelle attuali condizioni) saranno sostenute dal sig. Camia e dall'Opera Pia Siccardi-Berninzoni A.S.P. (i cui affittuari dei terreni agricoli confinanti utilizzano solo saltuariamente la strada) nella misura del 50% ciascuno. Ciò con riferimento allo stato attuale della strada (in battuto).

Qualora il sig. Camia, per ottenere un maggior vantaggio, voglia modificare lo stato attuale della strada anche a sue esclusive spese dovrà chiedere il consenso all'Opera Pia

Siccardi-Berninzoni A.S.P. con la quale, in relazione alle eventuali nuove opere, potrà concordare una diversa suddivisione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione e quant'altro rispetto a quanto ivi stabilito.

Qualora l'esercizio della servitù divenisse più gravosa per il fondo di proprietà dell'Opera Pia le parti stabiliscono già fin d'ora la possibilità di trasferire l'esercizio della servitù in altro luogo egualmente comodo per l'esercizio dei diritti del sig. Camia.

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti si richiamano alle norme del codice civile in materia di servitù.

Condizione sospensiva (art. 1353 e segg. c.c.): la validità ed efficacia del presente contratto preliminare è subordinata alla condizione sospensiva dell'ottenimento, da parte della Promittente Venditrice, dell'autorizzazione alla vendita del terreno mediante trattativa privata da parte della Regione Liguria; in caso di diniego di tale autorizzazione per qualsiasi motivo, pertanto, la Promittente Venditrice restituirà alla Promittente Acquirente solo quanto versato a titolo di caparra confirmatoria e null'altro sarà dovuto tra le parti; l'atto notarile sarà stipulato entro e non oltre 20 giorni dalla comunicazione da parte della Promittente Venditrice alla Promittente Acquirente (all'indirizzo di residenza indicato nel presente atto) dell'ottenimento dell'autorizzazione.

In Spotorno, li marzo 2018

Letto, confermato e sottoscritto:

PARTE PROMITTENTE VENDITRICE / CONCEDENTE

PARTE PROMITTENTE ACQUIRENTE